

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Graziano Pestoni e Carlo Lepori per una legge sugli agglomerati [ente intermedio per lo svolgimento di compiti di rilevanza regionale - modello di Friburgo]

del 22 giugno 2009

Motivazione

1. Il 16 dicembre 2003 il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Da allora il Cantone Ticino si è trasformato. Molti Comuni periferici si sono aggregati dando vita a Comuni con più ampie capacità progettuali. Nelle zone urbane abbiamo visto la nascita della Nuova Lugano e aggregazioni nel Mendrisiotto. Nel Locarnese sono pure in corso contatti. Nel Bellinzonese, il pur modesto processo di aggregazione parziale (cintura Nord) è stato invece respinto da più Comuni e non si intravedono in tempi ragionevoli altre soluzioni.
2. La frammentazione politica non permette di affrontare i problemi e gli investimenti necessari su scala regionale. La necessità di **meglio governare e pianificare l'uso del territorio**, anche per meglio gestire il traffico privato e collettivo è un'indicazione forte che emerge anche dai Programmi d'agglomerato finanziati dalla Confederazione. La Pianificazione del territorio non può tuttavia essere lasciata ai soli Comuni o, per quanto riguarda il traffico, alle Commissioni regionali dei trasporti. È sempre più evidente la necessità di disporre di nuovi strumenti. Sempre più sovente si parla di piani regolatori sovracomunali.
3. La necessità di una più grande collaborazione, di una progettazione e di una gestione a livello regionale si fa sempre più evidente anche in altri campi: sociale, sanitario scolastico, culturale. **Per garantire servizi di qualità occorre definire strategie di medio e lungo termine a livello regionale e dotarsi degli strumenti necessari per realizzarle.**
4. **Una collaborazione regionale strutturata e democratica appare pertanto sempre più necessaria e urgente.**
5. Per queste ragioni, i sottoscritti **propongono l'adozione di una legge per consentire l'istituzione di una nuova entità giuridica: "l'agglomerato"** (sulla base di quanto è stato realizzato nel Canton Friburgo dove sono attivi con successo due "agglomerati", uno attorno alla città di Friburgo e l'altro nella zona di Bulle). L' "agglomerato" dovrebbe sostituirsi ai Comuni - con il consenso degli stessi - per tutte le questioni di carattere regionale. Dovrebbe pure subentrare ai consorzi e agli altri organismi a carattere regionale esistenti nello stesso comprensorio per evidenti ragioni di coordinamento e di semplificazione istituzionale.

Proposta per una Legge sugli agglomerati

1. Definizione e scopo

L'agglomerato è un'entità giuridica di diritto pubblico. Esso comprende i Comuni di una stessa agglomerazione, strettamente legati tra di loro, segnatamente dal punto di vista territoriale, sociale, sanitario, culturale ed economico.

Lo scopo dell'agglomerato consiste nel gestire le questioni di interesse regionale che i Comuni hanno liberamente deciso di attribuire alla nuova entità giuridica. Ogni Comune rimane autonomo per tutte le altre questioni.

2. Costituzione

Il Cantone organizza l'elezione di un'assemblea costitutiva, rappresentativa di tutti i Comuni, in ogni comprensorio definito dal Gran Consiglio. Essa elabora lo statuto che definisce i compiti dell'agglomerato.

3. Compiti

L'agglomerato coordina e favorisce la collaborazione tra i suoi membri e svolge i compiti previsti dallo statuto. I consorzi e altri organi di collaborazione attivi nella regione sono integrati nell'agglomerato.

4. Organi

Gli organi dell'agglomerato sono almeno i seguenti: il corpo elettorale, il consiglio generale, il consiglio esecutivo, la commissione di gestione e delle finanze e la commissione di pianificazione del territorio. Nel consiglio generale devono essere rappresentati tutti i Comuni. Nessun Comune deve disporre di oltre la metà dei consiglieri.

Il consiglio generale e il consiglio esecutivo sono designati in votazione popolare. Sono applicabili le norme previste dalla legge elettorale per le elezioni degli organi comunali.

5. Diritti popolari

Le decisioni del Consiglio generale sono sottoposte a referendum facoltativo. È pure previsto il diritto di iniziativa popolare.

6. Finanziamento

L'agglomerato preleva direttamente le imposte necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

7. Norme transitorie

Il Consiglio di Stato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, organizza le elezioni delle assemblee costitutive.

Graziano Pestoni
Carlo Lepori